



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 909

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Indirizzi generali ad Opera universitaria per la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2026/2027 ai sensi dell'articolo 14 comma 1 Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9.

Il giorno **19 Giugno 2026** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Opera Universitaria è l'ente pubblico strumentale della Provincia autonoma di Trento che svolge le funzioni in materia di diritto allo studio universitario, secondo le disposizioni recate dalla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 *“Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore”*.

In particolare l'art. 14 comma 1 della LP 9/1991 testualmente recita: *“La Giunta provinciale stabilisce gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo dell'istruzione superiore in provincia di Trento. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta provinciale, programma gli interventi in armonia con le esigenze didattiche e con il carattere residenziale dell'università, sentiti i comuni interessati per quanto concerne gli interventi con incidenza urbanistica.”*

La Strategia provinciale della XVII Legislatura individua lo specifico obiettivo di medio-lungo periodo n. 9.2 "Mantenere un sistema universitario di qualità investendo nei servizi per gli studenti e la comunità accademica", declinato nel DEFP 2026 - 2028 anche nell'ambito della politica n. 9.2.2 "Rafforzare le iniziative per il diritto allo studio sia in termini di benefici finanziari che come disponibilità di alloggio" e nei correlati interventi rilevanti della NADEFP 2026 - 2028.

Nella definizione degli indirizzi generali, si deve tener conto della normativa statale ed in particolare del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 che contiene la normativa di principio in materia di diritto allo studio. In particolare l'articolo 3 del D. Lgs. 68/2012 stabilisce che lo Stato ha la competenza legislativa esclusiva in relazione alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale e precisa che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano le competenze ad esse spettanti tenendo conto dei LEP stabiliti dallo Stato.

Gli importi delle borse di studio sono considerati dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) e l'articolo 7 del D. Lgs. 68/2012 stabilisce che l'importo standard delle borse di studio è determinato con decreto del Ministro dell'Università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari sulla base dei parametri indicati dal medesimo articolo 7.

Il D. Lgs 68/2012 ha stabilito altresì i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio, che sono di merito (valutato sulla base dei crediti formativi acquisiti ad una certa data) e legati alla condizione economica dello studente, valutata sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE).

Si ricorda che la spesa per il diritto allo studio a livello nazionale è finanziata con le risorse provenienti dalla tassa regionale per il diritto allo studio, con risorse statali (attraverso il fondo integrativo statale - F.I.S.) e con risorse delle regioni. Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, a seguito dell'Accordo di Milano e della delega delle funzioni statali in materia di università della legge 191/2009, tale spesa è finanziata dalle risorse provinciali e dagli introiti della tassa regionale per il diritto allo studio non potendo accedere alle risorse statali del F.I.S.

A questo quadro generale appena delineato, si aggiunge il Decreto Ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021 il quale, per dare attuazione agli obiettivi definiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione all'investimento 1.7 “Borse di studio” nell'ambito della missione 4, componente 1, ha introdotto significative novità che trovano tuttora applicazione anche per l'a.a. 2026/2027 nonostante il venir meno delle risorse PNRR.

In particolare il D.M. 1320/2021 ha determinato:

- A) nuovi importi delle borse di studio, da aggiornare annualmente con decreto del competente direttore generale sulla base della variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- B) incrementi della borsa per categorie speciali di studenti (studenti/studentesse economicamente svantaggiati/e; studenti/studentesse con disabilità; studentesse iscritte a corsi di studio in materie S.T.E.M.);
- C) nuovi limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio, da aggiornare annualmente con decreto del competente direttore generale sulla base della variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

In attuazione al D.M. 1320/2021, con i decreti del direttore della Direzione generale del diritto allo studio n. 175 e n. 176 di data 10 febbraio 2026 sono stati aggiornati rispettivamente gli importi delle borse di studio e i limiti massimi ISEE ed ISPE per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio sulla base della variazione annua dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pari a + 1,4%.

Pertanto, con il presente provvedimento, si propone l'aggiornamento degli indirizzi generali per l'a.a. 2026/2027 per quanto riguarda gli importi annuali delle borse di studio come di seguito riportato, in analogia a quanto stabilito dal decreto direttoriale 175/2026 (con arrotondamento al centesimo pari superiore):

Tipologia studente	Importo base in euro
Fuori sede	7.171,12
Pendolare	4.190,72
In sede	2.890,16

Si propone, invece, di confermare i limiti dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) già applicati nel precedente anno accademico, pari a:

- ISEE euro 26.000,00
- ISPE euro 52.000,00

considerato che i valori definiti con il decreto n. 176/2026 costituiscono un limite massimo e che le regioni possono autonomamente applicare valori più bassi (fino al 30% del limite massimo, come stabilito dal D.M. 1320/2021, art. 4) e tenuto conto delle disponibilità di bilancio complessive che vedono il venir meno delle risorse PNRR con l'a.a. 2026/2027.

Nel definire gli indirizzi per l'anno accademico 2026/2027, allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, si è anche tenuto conto del fatto che sono in corso di definizione da parte del Ministero per l'Università e la ricerca i nuovi LEP per il diritto allo studio che dovrebbero rivedere anche i contenuti del D.M. 1320/2021 a valere dall'a.a. 2027/2028 per cui si è ritenuto opportuno attendere questo importante provvedimento al fine di valutare l'impatto di queste misure sul sistema provinciale degli interventi per il diritto allo studio.

Gli indirizzi per l'anno accademico 2026/2027 confermano quindi:

- le maggiorazioni della borsa di studio introdotte a decorrere dall'a.a. 2022/2023 dal decreto ministeriale n. 1320 del dicembre 2021, la doppia iscrizione a corsi di laurea, i requisiti per essere considerati studenti indipendenti dal nucleo familiare;

- le indicazioni per la gestione delle procedure di concessione dei benefici in materia di diritto allo studio agli studenti che si iscriveranno nell'a.a. 2026/2027 al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia;
 - la possibilità di accedere ai posti alloggio gestiti da Opera universitaria da parte degli studenti "care leavers" (studenti che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria), beneficiari di borsa del diritto allo studio, indipendentemente dalla loro situazione di "fuori sede";
 - le indicazioni in merito ai posti letto che si renderanno disponibili a favore di Opera universitaria a seguito della sottoscrizione delle convenzioni con:
 - * i soggetti beneficiari del contributo statale in materia di housing universitario di cui al D.M. 481/2024 e all'"Avviso pubblico per la concessione di contributi finanziari a valere sul Fondo per gli alloggi destinati agli studenti (M4.C1.Investimento 5)" indetto da Cassa Depositi e Prestiti;
 - * i soggetti beneficiari del contributo provinciale per la realizzazione di residenze universitarie di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 546 del 17 aprile 2025.
- In questi casi, infatti, le normative di riferimento prevedono che i soggetti beneficiari del contributo devono mettere a disposizione degli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi (studenti beneficiari degli interventi del diritto allo studio) almeno il 30% dei posti letto realizzati, attraverso una convenzione con Opera universitaria. Tali posti letto non dovranno essere conteggiati nel numero dei posti letto da considerare per la verifica del rispetto delle direttive di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2102 del 16 dicembre 2024, considerato che l'incremento di posti letto che si viene a creare in virtù di tali convenzioni risponde ad esigenze generali per far fronte alla domanda presente sul territorio;
- l'indicazione data ad Opera universitaria con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1247 del 12 agosto 2024 in merito alla messa a disposizione di posti letto alla Questura di Trento, fino ad un massimo di 60 posti letto. Si conferma, altresì, che i posti letto assegnati alla Questura di Trento non rientrano nel conteggio dei posti da considerare per la verifica del rispetto delle direttive di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2102 del 16 dicembre 2024, dato che erano già esclusi nel calcolo dei posti letto disponibili nel 2022.

Pertanto, con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della LP 9/1991, si approvano gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario come riportati nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento da applicarsi da parte di Opera universitaria per l'anno accademico 2026/2027.

Opera universitaria provvederà al rispetto degli indirizzi di cui all'Allegato 1) del presente provvedimento con le risorse finanziarie annualmente assegnate alla medesima e con le risorse introitate dall'applicazione della tassa per il diritto allo studio di cui alla Legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1.

Gli indirizzi generali impartiti con deliberazione della Giunta provinciale n. 904 del 9 giugno 2017 relativi alle borse di studio per studenti con cittadinanza in Paesi non europei non risultano modificati dal presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- viste le norme e gli atti citati in premessa;
- visto l'art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i rapporti tra soggetti pubblici

- visto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/2012;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011;
- dato atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
- dato atto che il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Laura Pedron, dirigente generale del Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro, domicilio digitale dip.sviluppoeconomico@pec.provincia.tn.it ;
- acquisiti i pareri positivi espressi dalle competenti Strutture provinciali, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 e per quanto esposto in premessa, gli “Indirizzi generali ad Opera universitaria per la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2026/2027”, allegato 1) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che Opera universitaria provvederà a programmare gli interventi in materia di diritto allo studio nel rispetto degli indirizzi di cui al punto precedente del deliberato nel limite delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla medesima e con le risorse introitate dall'applicazione della tassa per il diritto allo studio di cui alla Legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1;
3. di stabilire che le presenti direttive potranno essere riviste per l'a.a. 2027/2028, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale sulla base dei decreti ministeriali e/o direttoriali che saranno emanati in materia di diritto allo studio universitario e dell'andamento della spesa a carico del bilancio di Opera universitaria per l'erogazione delle borse di studio,;
4. di stabilire che gli indirizzi generali impartiti con deliberazione della Giunta provinciale n. 904 del 9 giugno 2017 relativi alle borse di studio per studenti con cittadinanza in Paesi non europei non risultano modificati dal presente provvedimento;
5. di precisare che trattandosi di direttive generali il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al CUP di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Indirizzi generali diritto allo studio anno accademico 2026-2027

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Indirizzi generali ad Opera universitaria per la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2026/2027

PREMESSA

La legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (LP 9/91), avente per oggetto “**Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore**”, disciplina “*gli interventi della Provincia autonoma di Trento rivolti a favorire il più largo accesso all'istruzione superiore e a consentire il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. Tali interventi sono organizzati ed erogati in modo rispondente alle esigenze didattiche dell'Università degli studi di Trento ed in particolare a quelle connesse al suo carattere residenziale*”.

Tali interventi “*sono realizzati sulla base degli articoli 2, 3, 33, 34 della Costituzione e nel rispetto delle competenze istituzionali dello Stato e dell'università*”.

La LP 9/1991 stabilisce che tutti i servizi di assistenza a favore degli studenti universitari sono erogati da Opera universitaria di Trento, ente strumentale della Provincia ai sensi dell'art.33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, che assicura prioritariamente servizi di mensa, servizi abitativi e l'erogazione di borse di studio, tranne quelli a favore degli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia, che sono erogate direttamente dall'Università e dagli altri istituti universitari ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 bis della LP 9/1991.

Inoltre, Opera universitaria cura la realizzazione di servizi specifici di carattere culturale, editoriale, ricreativo, turistico e sportivo nonché ogni intervento utile a realizzare le finalità di cui all'articolo 1 della LP 9/91.

Destinatari degli interventi di cui alla LP 9/1991 sono (art. 3 LP 9/1991):

- gli studenti iscritti a corsi di diploma di laurea o di diploma universitario, a corsi di diploma di specializzazione e a corsi di perfezionamento attivati dall'Università di Trento o da università legalmente riconosciute o dagli istituti universitari e dagli istituti superiori di grado universitario che hanno sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;
- gli studenti di cittadinanza straniera partecipanti ai progetti di scambio e di mobilità interuniversitaria, con particolare riferimento ai programmi organizzati nell'ambito dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi e dei trattati internazionali e secondo la normativa statale vigente.

Ulteriori categorie menzionate dall'art. 3 della LP 9/1991 sono:

- i frequentanti i corsi di dottorato di ricerca, che possono usufruire degli interventi relativi ai servizi di mensa e di alloggio;
- i docenti universitari che abbiano incarichi presso i dipartimenti dell'Università degli studi di Trento o presso istituti universitari o istituti superiori di grado universitario che abbiano sede legale in provincia di Trento, i quali possono usufruire dei servizi abitativi.

L'articolo 14 della LP 9/91 prevede che la Giunta provinciale stabilisca gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo dell'istruzione superiore in provincia di Trento, a cui Opera universitaria deve attenersi nella organizzazione e gestione degli stessi.

La Giunta provinciale ha definito i presenti indirizzi generali per la programmazione degli interventi per l'anno accademico 2026/2027, tenuto conto della normativa e dei provvedimenti

adottati a livello nazionale e provinciale che hanno un riflesso (diretto o indiretto) sull'organizzazione e gestione degli interventi del diritto allo studio in capo ad Opera universitaria, quali:

- ✓ il decreto direttoriale n. 175 di data 10 febbraio 2026 e il decreto direttoriale n. 176 di data 10 febbraio 2026 con i quali il Ministero dell'Università e della Ricerca ha aggiornato per l'a.a. 2026/2027 rispettivamente gli importi delle borse di studio e i limiti massimi ISEE ed ISPE per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio sulla base della variazione annua dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pari a +1,4%;
- ✓ il decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024 in materia di "housing universitario", il quale prevede che i soggetti beneficiari del contributo devono destinare una quota pari al 30% dei posti letto realizzati agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi individuati nell'ambito delle graduatorie predisposte dagli organismi regionali territorialmente competenti per il diritto allo studio per l'accesso ai benefici del diritto allo studio;
- ✓ l'Avviso Pubblico per l'attuazione dello Student Housing Fund (PNRR M4C1 - Investimento 5) pubblicato il 20 gennaio 2026 in attuazione della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Art. 1, commi 884-893) e gestito da Cassa Depositi e Prestiti che analogamente al DM 481/2024 prevede la destinazione di una quota pari al 30% dei posti letto realizzati agli studenti beneficiari di interventi DSU;
- ✓ la deliberazione della Giunta provinciale n. 546 del 17 aprile 2025 che ha approvato i criteri per l'anno 2025 per la realizzazione di residenze universitarie in provincia di Trento ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, la quale, in analogia al DM 481/2024 ha stabilito che i soggetti beneficiari del contributo provinciale devono destinare una quota pari al 30% dei posti letto realizzati agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi individuati nell'ambito delle graduatorie predisposte da Opera universitaria per l'accesso ai benefici del diritto allo studio.

INDIRIZZI GENERALI PER GLI INTERVENTI DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Valori delle borse di studio

1. Il decreto ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021 (di seguito anche D.M. 1320/2021) e in particolare l'art. 3, comma 10 stabilisce che gli importi delle borse di studio sono aggiornati annualmente con decreto del competente direttore generale con riferimento alla variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

Il decreto direttoriale n. 175 di data 10 febbraio 2026, in attuazione di quanto sopra indicato, ha stabilito i nuovi importi delle borse di studio per l'a.a. 2026/2027, con un incremento dell'1,4% rispetto all'anno accademico precedente.

Pertanto, trattandosi di LEP, gli importi delle borse di studio sono definiti nella stessa misura stabilita con il citato decreto 175/2026 (con arrotondamento al centesimo pari superiore):

Tipologia studente	Importo base in euro
Fuori sede	7.171,12
Pendolare	4.190,72
In sede	2.890,16

Criteri per la valutazione delle condizioni economiche

2. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per prestazioni universitarie e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni.

Il D.M. 1320/2021 e in particolare l'art. 4, comma 3, ha stabilito che i limiti massimi dell'ISEE e dell'ISPE sono aggiornati annualmente con decreto del competente direttore generale per effetto della variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

Il medesimo art. 4, comma 2 ha stabilito, altresì, che ciascun soggetto competente in materia di servizi per il diritto allo studio può fissare una diversa soglia di accesso ai benefici, che non può essere inferiore del 30% rispetto ai valori nazionali.

Il decreto direttoriale n. 176 di data 10 febbraio 2026, in attuazione di quanto sopra indicato, ha fissato i nuovi limiti massimi di riferimento (ISEE = 28.339,88 ed ISPE = 61.608,48). Tenuto conto delle disponibilità di bilancio complessive e delle dinamiche della spesa provinciale, nonché della possibilità di fissare una diversa soglia di accesso ai benefici, si confermano i limiti massimi dell'indicatore ISEE e dell'indicatore ISPE per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio di seguito riportati:

- ISEE euro 26.000,00

- ISPE euro 52.000,00

I due valori, che non sono inferiori al 30% rispetto ai valori nazionali, devono essere rispettati congiuntamente.

Maggiorazioni della borsa di studio e sua determinazione in relazione al valore ISEE

3. La borsa è corrisposta integralmente agli studenti il cui indicatore ISEE del nucleo familiare è inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto al punto 2. Per valori ISEE superiori ai due terzi del limite di riferimento (e sino al raggiungimento del predetto limite), la borsa è gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo di cui al punto 1.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del D.M. 1320/2021 al fine di agevolare gli studenti economicamente più svantaggiati, la borsa di studio è incrementata del 15% agli studenti/studentesse che hanno un indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento previsto dal punto 2.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 del D.M. 1320/2021 al fine di promuovere ulteriormente l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche e di ridurre il cosiddetto "gap" di genere in tale ambito, la borsa di studio spettante alle studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) è incrementata del 20%. Come specificato dalla circolare del ministero dell'Università e della ricerca n. 13676/2022, l'incremento del 20% non è cumulabile con l'incremento del 15% spettante agli studenti economicamente più svantaggiati di cui al precedente punto.
Per l'individuazione dei corsi S.T.E.M. si fa riferimento alla tabella pubblicata nell'area open-data di Ustat al seguente link:
<https://dati-ustat.mur.gov.it/dataset/metadati>
6. Con riferimento al combinato disposto di cui ai precedenti punti, si riporta una tabella che esplicita il valore delle borse di studio a seconda della fascia ISEE di riferimento (con arrotondamento al centesimo pari superiore)

anno accademico 2026/2027

indicatore ISEE	Studente fuori sede	Studente pendolare	Studente in sede
Inferiore o uguale al 50% del limite massimo di riferimento (quindi da zero fino a 13.000,00)	€ 8.246,80 (importo di riferimento aumentato del 15%)	€ 4.819,34 (importo di riferimento aumentato del 15%)	€ 3.323,68 (importo di riferimento aumentato del 15%)
Maggiore del 50% e inferiore o uguale a 2/3 del limite massimo di riferimento (quindi da 13.000,01 e fino a 17.333,33)	€ 7.171,12 (la borsa è corrisposta integralmente)	€ 4.190,72 (la borsa è corrisposta integralmente)	€ 2.890,16 (la borsa è corrisposta integralmente)
Superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento (quindi da 17.333,34 fino a 26.000,00)	Borsa gradualmente ridotta sino alla metà, e quindi fino a € 3.585,56	Borsa gradualmente ridotta sino alla metà, e quindi fino a € 2.095,36	Borsa gradualmente ridotta sino alla metà, e quindi fino a € 1.445,08

Maggiorazione STEM	Studente fuori sede	Studente pendolare	Studente in sede
	€ 8.605,34 (importo di riferimento aumentato del 20%)	€ 5.028,86 (importo di riferimento aumentato del 20%)	€ 3.468,20 (importo di riferimento aumentato del 20%)

7. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del D.M. 1320/2021, la borsa di studio spettante agli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, può essere incrementata fino al massimo del 40%, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio. La valutazione delle singole situazioni

viene effettuata dall'Università di Trento che comunica ad Opera Universitaria le situazioni per le quali intervenire.

Requisiti di merito

8. Opera universitaria definisce i requisiti di merito che devono essere posseduti dagli studenti/studentesse per poter accedere ai benefici del diritto allo studio in analogia ai criteri adottati negli anni precedenti e in accordo con l'Università di Trento, sulla base dell'organizzazione didattica dei singoli Dipartimenti.
9. Per gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere previste specifiche valutazioni del merito, che tengano conto delle possibili difficoltà nel percorso universitario in relazione alla propria disabilità. I requisiti di merito individualizzati possono discostarsi da quelli previsti per la generalità degli studenti sino ad un massimo del 40%: tale valutazione è effettuata in accordo con l'Università di Trento.

Ulteriori indicazioni

10. Gli studenti/studentesse che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria ("care leavers") in possesso dei requisiti di condizione economica e merito previsti per accedere ai benefici del diritto allo studio, possono fare richiesta di alloggio ad Opera universitaria indipendentemente dal loro stato di "in sede/pendolare/fuori sede";
11. Lo studente è considerato indipendente, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 1320/2021 e dell'art. 8, comma 2, del D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159, quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
 - residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica DSU, in alloggio non di proprietà di un componente della famiglia medesima;
 - presenza di un'adeguata capacità di reddito definita in 9.000,00 euro annui.Lo studente indipendente è considerato fuori sede qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso.
12. Nei casi di contemporanea iscrizione nel medesimo anno accademico a due corsi di studio, coloro che sono già iscritti ad un corso di studi in anni successivi al primo e che hanno già usufruito dei benefici per il diritto allo studio universitario, non possono individuare la seconda iscrizione quale riferimento ai fini dell'ottenimento dei medesimi benefici. Solo nel caso non abbiano già usufruito dei benefici per il diritto allo studio, possono chiedere i suddetti benefici (mai richiesti) per il secondo corso di studio.
13. Allo studente iscritto contemporaneamente a più corsi di studio e beneficiario di borsa di studio presso Opera universitaria è riconosciuta l'integrazione della borsa per un importo pari al 20% ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 3 del D.M. 1320/2021, a condizione che mantenga per l'intera durata dei corsi di studio i requisiti di merito previsti dal bando di Opera sul corso per cui beneficia della borsa di studio e quelli previsti dal decreto ministeriale n. 1320/2021 sull'altro corso. Tale integrazione sarà liquidata in relazione al possesso dei relativi requisiti anno per anno.
L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente stesso ha correlato l'incremento.

L'attuale regolamentazione della possibilità di ottenere l'integrazione della borsa di studio in caso di contemporanea iscrizione a due corsi di studio potrebbe incorrere in modifiche dovute all'evolversi della normativa in materia, ovvero ad eventuali nuove direttive da parte dei competenti uffici ministeriali.

14. Preso atto delle modalità di accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 introdotte dalla legge 14 marzo 2025, n. 26 e dal D.Lgs. 15 maggio 2025, n. 71 come disciplinate dal D.M. 418 del 30 maggio 2025, fatte salve eventuali modifiche che potrebbero essere introdotte dal Ministro dell'Università e ricerca per l'a.a. 2026/2027, si precisa che le studentesse e gli studenti che si iscrivono al semestre filtro presso l'Università di Trento devono richiedere i benefici entro le scadenze previste dal bando di concorso emanato da Opera per l'a.a. 2026/2027.
Opera universitaria dovrà prevedere specifiche scadenze, anche diversificate e compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, per gli studenti che, al termine del semestre filtro presso altro Ateneo, intendono immatricolarsi per il secondo semestre al corso di laurea in Medicina e Chirurgia a Trento
15. Il D.M. 481/2024 e l'Avviso in materia di housing universitario prevedono che i "Soggetti gestori" (beneficiari del contributo concesso sulla base dei suddetti provvedimenti) devono riservare una quota non inferiore al 30% dei posti letto oggetto di contributo a studenti/studentesse beneficiari degli interventi del diritto allo studio, individuati nell'ambito delle graduatorie redatte da Opera universitaria, per un periodo di tre anni dalla messa a disposizione di tali posti letto e che il corrispettivo unitario che Opera universitaria eroga al Soggetto gestore coincide con l'importo previsto a carico del singolo studente, secondo la modalità c.d. "vuoto per pieno". Considerate le finalità generali perseguite dall'intervento (incremento dei posti letto per gli studenti universitari) si stabilisce che i posti letto utilizzati da Opera universitaria in virtù delle convenzioni stipulate con i soggetti gestori beneficiari del contributo di cui al DM 481/2024 o dell'Avviso CDP del 2026 non siano considerati nel conteggio dei posti letto per la verifica del rispetto delle direttive di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2102 del 16 dicembre 2024.
16. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 546 del 17 aprile 2025, come modificata per errore materiale con deliberazione n. 601 del 29 aprile 2025, sono stati approvati i Criteri 2025 per la concessione di contributi per la realizzazione di residenze universitarie i quali prevedono che i "Soggetti attuatori" (beneficiari del contributo) devono riservare una quota non inferiore al 30% dei posti letto realizzati a studenti/studentesse beneficiari degli interventi del diritto allo studio, individuati nell'ambito delle graduatorie redatte da Opera universitaria, per un periodo di dodici anni e che il corrispettivo unitario che Opera universitaria eroga al Soggetto attuatore coincide con l'importo previsto a carico del singolo studente, secondo la modalità c.d. "vuoto per pieno". In analogia al punto precedente, considerate le finalità generali perseguite dall'intervento (incremento dei posti letto per gli studenti universitari) si stabilisce che i posti letto utilizzati da Opera universitaria in virtù delle convenzioni stipulate con i soggetti beneficiari del contributo provinciale di cui alla deliberazione n. 546/2025 non siano considerati nel conteggio dei posti letto per la verifica del rispetto delle direttive di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2102 del 16 dicembre 2024.
17. Considerato che permangono le motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1247 del 12 agosto 2024 con riguardo alla messa a disposizione di alcuni posti letto a favore della Questura di Trento per favorire la gestione degli arrivi di nuovi agenti di Polizia appena trasferiti da altre province nella città di Trento e il loro inserimento nel contesto cittadino, si dà indicazione ad Opera universitaria di mettere a disposizione a favore

della Questura di Trento fino ad un massimo di 60 posti letto, fatte salve le necessità abitative degli studenti meritevoli e privi di mezzi destinatari del posto alloggio del diritto allo studio. Come già stabilito dalla deliberazione n. 1247/2024 sopra richiamata, il costo mensile forfettario a posto letto da applicare è pari a 170,00 euro, in analogia a quanto stabilito con determinazione del dirigente del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica n. 958 del 1° febbraio 2024. Inoltre, tenuto conto che i posti letto da assegnare alla Questura di Trento erano già esclusi dal numero dei posti letto del 2022, presi a riferimento dalle direttive provinciali per l'impostazioni dei bilanci e dei budget economici degli enti strumentali della Provincia, si conferma che i suddetti posti letto non saranno conteggiati nel numero dei posti letto da considerare per la verifica del rispetto delle direttive di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2102 del 16 dicembre 2024.

18. Per quanto riguarda il servizio abitativo, Opera universitaria promuove ogni azione necessaria al fine di assicurare l'assegnazione di tutti i posti letto disponibili agli studenti aventi diritto.